



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/11/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI
Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. GIUSEPPE DE MARZO

SENTENZA
N. 2941
REGISTRO GENERALE
N. 8935/2012
- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO
nei confronti di:

- 1)
- 2)
- 3)

avverso la sentenza n. 313/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/12/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. G. FODARONI
che ha concluso per *l'insussistenza del ricorso
del P.C. e per il rispetto di quello della
parte civile;*

Udito, per la parte civile, l'Avv


- in sost. avv.

Udit i difensor Avv.

per

per

e avv.



RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di appello proposto da _____ e _____, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 19-12-2011, riformando quella di condanna del Tribunale della stessa città del 24-6-2008, li assolveva, con la formula perché il fatto non costituisce reato per l'esercizio del diritto di critica, dal reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di _____.

A quest'ultimo i predetti (nella rispettiva veste di sindaco di Giffoni Valle Piana e di consigliere provinciale), in interviste rilasciate a quotidiani locali usciti il 4-4-2003, avevano attribuito, nella sua qualità di consigliere regionale presidente della terza commissione regionale per l'agricoltura, di aver ritardato l'espressione del parere di competenza di tale commissione in relazione all'approvazione del realizzando Parco regionale dei Picentini, disponendo l'audizione delle associazioni ambientaliste, al fine di assumersi i meriti dell'iniziativa e quindi a scopo di propaganda politica, mettendo così in pericolo il finanziamento della comunità europea per quel progetto.

2. La corte territoriale, ribaltando la decisione di primo grado, riteneva che, alla stregua delle emergenze processuali, la notizia fosse in primo luogo vera, essendo risultato, da un lato, che nell'iter del rilascio del parere di competenza della commissione presieduta dal _____ erano state inserite delle consultazioni non indispensabili, dall'altro che, almeno con valutazione *ex ante*, era ipotizzabile, per effetto del protrarsi dei tempi, il rischio di perdita del finanziamento della comunità europea. Rilevava in secondo luogo che la notizia era di interesse pubblico e non erano stati superati i limiti della continenza dal momento che l'esercizio della critica politica da parte dei prevenuti, stigmatizzando le scelte discrezionali e di pubblica rilevanza dell'antagonista politico, era avvenuto con correttezza di espressioni, ancorché aspre e di immediato impatto emotivo.

3. Avverso la decisione di proscioglimento hanno proposto ricorso il PG, su richiesta della parte civile, e la parte civile De Simone, tramite il difensore avv. _____ chiedendone l'annullamento.

4. Il PG deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 51 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Pur riconoscendo tanto la veridicità della notizia quanto la sua rilevanza per l'interesse pubblico, riteneva superato il limite della continenza in quanto le espressioni usate erano non solo veementi ed accese, ma trasmodavano in attacco personale e in contumelie lesive dell'integrità morale del _____, tacciandolo di inadeguatezza all'esercizio della carica politica ricoperta.

5. Il ricorso della parte civile è articolato in sei motivi.

5.1 Violazione di legge in relazione all'art. 605 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto la corte di Salerno non aveva motivato plausibilmente le ragioni del proprio convincimento, non aveva esaminato tutti gli elementi a disposizione e non aveva applicato le regole della logica e i

criteri stabiliti per la valutazione delle prove, non rispettando il principio del dovere di motivazione rafforzato.

5.2 Violazione di legge e di norme stabilite a pena di nullità (artt. 90 e 121 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.) e omessa motivazione in ordine alla memoria depositata dalla difesa della parte civile all'udienza del 19-12-2011, di cui la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto nella decisione.

5.3 Violazione di legge e di norme processuali per avere la corte territoriale affermato in sentenza che la prescrizione sarebbe decorsa il 4-4-2012, senza tener conto di ulteriori periodi di sospensione intervenuti in primo grado che la facevano slittare al 28-5-2012, e trascurando che, all'udienza del 19-12-2011, gli imputati, con dichiarazione scritta depositata dai difensori, avevano rinunciato alla prescrizione.

5.4 Violazione di legge e di norme processuali, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La corte salernitana, nel riformare la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che la p.o. era stata qualificata nelle interviste come un incapace, avrebbe dovuto, come da costante indirizzo giurisprudenziale di questa corte, confutare specificamente le argomentazioni alla base della prima decisione spiegando i motivi della mancata condivisione, non limitarsi ad esprimere in modo generico una differente valutazione.

5.5 Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 51 cod. pen., vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova. La corte territoriale aveva trascurato che le espressioni usate travalicavano i limiti della verità e della pertinenza nonché della continenza, avendo i prevenuti affermato fatti inventati (e cioè che la commissione doveva apporre un semplice timbro) o non veri (un anno di ritardi nella procedura, mentre si era insediato pochi giorni prima) e avendo attaccato direttamente la persona della p.o. laddove avevano parlato di 'dilettanti allo sbaraglio', di rievocazione dello sbarco e di acquisto di una divisa da marine, mettendone in discussione la professionalità del ruolo istituzionale, mentre il parere sul realizzando parco era stato espresso dalla commissione il 9-4-2003, quindi solo cinque giorni dopo la pubblicazione delle interviste. Seguiva un lungo *excursus*, finalizzato a sostenere la deduzione del vizio di inosservanza delle regole di valutazione della prova e del vizio di motivazione, delle dichiarazioni testimoniali e di quelle spontanee di queste ultime ritenute espressione di forte acrimonia nei confronti della p.o., responsabile di essere passato alla corrente bassoliniana del partito. Il ricorrente sosteneva poi che dal raffronto tra le due decisioni, quella di secondo grado risultava talmente succinta da riguardare soltanto gli elementi funzionali al riconoscimento dell'esimente, mentre tutti gli altri erano stati pretermessi.

5.6 Violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen., vizio di motivazione. La corte territoriale non avrebbe rispettato l'obbligo di fedeltà del testo della decisione agli atti processuali probatori (c.d. contraddittorietà processuale) non avendo tenuto conto che gli imputati nelle interviste avevano valorizzato fatti non veri senza aver dimostrato di aver scelto con accortezza le fonti

informativa, e avevano usato un linguaggio che, pur tenuto conto del mutamento della sensibilità sociale, trascendeva nell'attacco della sfera personale e morale della p.o..

Vizio di motivazione era da ultimo dedotto anche in relazione alla revoca delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del PG è inammissibile.

2. Premesso che il ricorrente non dubita né della veridicità della notizia né della sua rilevanza per l'interesse pubblico, le censure di erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della continenza e di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione sul medesimo tema, risultano caratterizzate da genericità in quanto, essendo impiegate sull'uso da parte dei prevenuti intervistati di espressioni non solo veementi ed accese, ma trasmodanti in attacco alla sfera personale e morale del [redacted] non sono corredate dall'indicazione delle ragioni di tale ritenuto attacco e quindi del superamento dei limiti della continenza. Superamento contraddittoriamente ancorato al giudizio di inadeguatezza all'esercizio della carica, trascurando che la figura morale del diffamato, la cui tutela, secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, prevale sull'esercizio del diritto di critica, è distinta da quella *lato sensu* professionale.

3. Il ricorso della parte civile è nel complesso da rigettare.

4. Il primo e il secondo motivo sono affetti da aspecificità.

4.1 L'addebito formulato con il primo motivo, di violazione dell'art. 605 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, che si sostanzia nella violazione del dovere di motivazione rafforzato in caso di sentenza di secondo grado che riformi totalmente quella precedente, non risulta accompagnato dall'indicazione degli argomenti della decisione di primo grado pretermessi dalla corte territoriale, o infedelmente rappresentati, che avrebbero condotto ad un esito processuale favorevole al prevenuto, mentre la censura, di cui al secondo motivo, di violazione di legge e di norme stabilite a pena di nullità, nonché di omessa motivazione in ordine alla memoria depositata dalla difesa della parte civile all'udienza del 19-12-2011, pecca del pari di genericità. Invero il ricorrente, essendosi limitato a lamentare il mancato esame della predetta memoria, ha omesso di indicare le ragioni per le quali essa, se tenuta in considerazione, avrebbe dovuto portare alla conferma del verdetto assolutorio.

5. Del tutto inconducente il terzo motivo di gravame. Mentre è qui il caso di ricordare solo *per incidens* il prevalente orientamento di questa corte a tenore del quale la rinuncia alla prescrizione è inefficace se antecedente, come nella specie, al maturare della causa estintiva, si osserva che, non essendo comunque la prescrizione decorsa al momento della pronuncia di secondo grado, le osservazioni del ricorrente circa l'erroneo calcolo del relativo termine da parte della corte salernitana, sono irrilevanti in quanto l'errore è rimasto privo di qualunque ripercussione sulla pronuncia impugnata.

6. Il quarto motivo, che attacca la decisione di secondo grado, con le censure di violazione di legge e di norme processuali, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo del mancato rispetto del dovere di motivazione rafforzato, è infondato.

La censura non coglie nel segno laddove addebita alla corte salernitana di non aver confutato specificamente le argomentazioni della prima decisione in ordine all'accusa di incapacità mossa alla p.o. dai due imputati. Invero, premesso che tale accusa è formulata dai prevenuti, nelle interviste rilasciate ai giornali, in termini ironici (come denota l'uso di espressioni quali 'dilettanti allo sbaraglio', 'giocolieri della politica', 'turista della politica', e come confermano la rievocazione dello sbarco degli alleati e l'invito al [redacted] ad indossare una divisa da *marine*), mentre quella effettiva è piuttosto di propaganda politica effettuata ritardando i tempi di realizzazione dell'istituendo parco, onde lucrare i meriti -ovviamente a livello politico/elettorale- dell'iniziativa, essa si risolve, come ritenuto nel provvedimento impugnato, in un giudizio critico delle scelte politiche effettuate, e non in un diffamatorio attacco alla persona.

6.1 Infatti la consultazione delle associazioni ambientaliste era pacificamente -sia secondo il giudice di primo grado, che secondo il PG ricorrente, il quale non ha contestato la verità della notizia- un di più, oggetto di scelta discrezionale, che poteva essere criticata data la prossimità della scadenza dei termini per il completamento della procedura e tenuto conto del pericolo, insito in tale prossimità e quindi plausibile con valutazione *ex ante*, di perdita del finanziamento europeo.

6.2 Nella specie risulta osservato il principio affermato dalla sentenza Mannino delle sezioni unite penali di questa corte (Cass. 33748/2005) per il quale il giudice di appello che riformi totalmente -soprattutto quando, tale era il caso esaminato, opposto al presente, all'assoluzione sostituisca l'affermazione di colpevolezza dell'imputato- la sentenza di primo grado, laddove questa sia caratterizzata da un solido impianto argomentativo, ha l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma.

6.3 Invero nel caso in esame la divergenza tra le due decisioni sta soprattutto nell'accertamento del superamento o meno della soglia della continenza, questione che la sentenza di secondo grado affronta e risolve con una valutazione difforme da quella di primo grado, tuttavia solidamente ancorandola al contenuto delle interviste rilasciate dagli imputati ai giornali.

Interviste che, come ineccepibilmente osservato in sentenza, sostanzialmente stigmatizzavano la strumentalizzazione a fini di propaganda politica, da parte del [redacted] (reo agli occhi degli intervistati di essere passato a corrente diversa del partito), di una opzione discrezionale nell'ambito della procedura di espressione del parere sul realizzando parco.

6.4 E poiché la convocazione delle associazioni ambientaliste non era imposta dalla legge, anche se poteva essere oggetto di prassi, mentre era plausibile, come già sopra rilevato, il pericolo, per quanto astratto, di perdita del finanziamento essendo imminente il termine di scadenza della concessione dello stesso, risultano rispettati non solo la verità della notizia (che nel caso del diritto di critica ha una valenza attenuata rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo: Cass. 4938/2010, 43403/2009) e l'interesse pubblico alla conoscenza della stessa, ma anche la continenza delle espressioni usate.

6.5 Si tratta infatti di un giudizio critico avente ad oggetto l'operato politico della p.o., che, in quanto tale, come correttamente ritenuto dalla corte del territorio, giustifica l'uso di espressioni aspre, accese, di impatto emotivo e di rapida suggestione, nonché oggettivamente offensive, purché, s'intende, non trasmodi in gratuita ed immotivata aggressione alla sfera privata del destinatario e non ne attinga l'onore, il decoro e la reputazione, che sono beni giuridici personali, tuttavia non vulnerati quando le espressioni adoperate investono una sua scelta politica, come si verifica nel caso di specie, in cui i giudizi espressi dagli imputati risultano sempre inscindibilmente collegati al comportamento tenuto dal [redacted] nella qualità di presidente della terza commissione regionale per l'agricoltura.

7. Il quinto ed il sesto motivo involgono questioni che possono essere esaminate congiuntamente, essendo il secondo sostanzialmente assorbito dal primo, e che investono in gran parte temi già esaminati.

7.1 Infondata è la censura di malgoverno dei criteri di valutazione della prova, prospettata sia sotto il profilo violazione di legge che del vizio di motivazione. Invano la parte civile ricorrente invoca la violazione del principio di verità della notizia sostenendo che i prevenuti avevano affermato fatti inventati (quali quello che la commissione doveva limitarsi ad apporre un timbro) o non veri (attribuendo un anno di ritardi al [redacted] che invece si era insediato solo da pochi giorni).

A parte il fatto che la doglianza non investe il nucleo centrale delle interviste, ma aspetti marginali della vicenda, tale assunto trascura di considerare che la riduzione del ruolo della commissione a quello di apporre un semplice timbro, appare *ictu oculi* metaforica e finalizzata a stigmatizzare, con tono sarcastico, la non necessità di dilatazioni di una procedura orientata all'espressione di un parere, mentre il ritardo di un anno non è, a ben vedere, attribuito specificamente alla p.o., ma anche alle lungaggini in precedenza verificatesi.

7.2 Il richiamo ai 'dilettanti allo sbaraglio' e l'uso di consimili espressioni sono stati poi logicamente ritenuti in sentenza, come già sopra evidenziato, frutto di mordace critica politica, piuttosto che significativi di attacco alla sfera morale del [redacted], essendone messa in discussione non già la dignità, ma la professionalità nell'esercizio di un ruolo politico, mentre la circostanza che il parere sul realizzando parco sarebbe stato espresso dalla commissione il 9-4-2003, solo cinque giorni dopo la pubblicazione delle interviste, è argomento non utilizzabile dal punto di vista accusatorio, inerendo a circostanza successiva al rilascio delle interviste da parte

degli imputati, in allora non prevedibile, e che potrebbe addirittura essere stata influenzata dalla pubblicità data alle modalità di svolgimento della procedura.

7.3 Né, ad asseverare la deduzione del vizio di inosservanza delle regole di valutazione della prova e del vizio di motivazione, vale il lungo *excursus* delle dichiarazioni testimoniali e di quelle spontanee di dal momento che la corte territoriale risulta averne tenuto conto peraltro evidenziando che da esse risultava che la consultazione delle associazioni ambientaliste non era indispensabile.

7.4 Manifestamente infondato è poi il rilievo del ricorrente che dal raffronto tra le due decisioni, quella di secondo grado risulterebbe talmente succinta da aver pretermesso gli elementi sfavorevoli agli imputati, sia perché questi ultimi non sono stati indicati, sia perché il rispetto dell'obbligo di motivazione rafforzato non si misura sulla lunghezza della motivazione, ma sul contenuto di essa, che nella specie, per quanto sintetico, investe in modo esaustivo tutti i passaggi del riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica politica.

7.5 Generica e comunque manifestamente infondata è, da ultimo, la deduzione del vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili, revoca automatica a fronte dell'assoluzione degli imputati.

8. Al rigetto del ricorso della parte civile segue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG.

Rigetta il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali.

Roma, 30.11.2012

Il consigliere estensore



Il Presidente

